

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa circa le novità apportate dal DL Rilancio aventi ad oggetto la cancellazione del versamento dovuto per saldo IRAP 2019.

La vicenda legata allo "sconto" del saldo Irap e della prima rata di acconto del 2020 è emblematica per comprendere come il modo di legiferare, sempre più approssimativo, sia destinato ad alimentare il contenzioso o, più in generale, i conflitti con l'Agenzia delle Entrate.

La novella prevede che "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, [...]". I maggiori problemi nell'interpretazione della norma nascono dall'inciso "fermo restando il versamento dell'acconto" relativo al medesimo anno 2019.

Il legislatore ha inteso così limitare l'abbuono esclusivamente al versamento del saldo, quindi ad una parte dell'IRAP dovuta all'anno 2019. La scelta è comprensibile anche perché i termini di versamento dell'acconto relativo all'anno 2019 sono ampiamente scaduti. Ad esempio, se l'IRAP al lordo degli acconti ammonta a 30.000 euro e sono stati versati acconti per un importo complessivo di 28.000 euro, lo "sconto" sarà

limitato alla differenza di 2.000 euro. Analogamente, se il contribuente avesse omesso il versamento dell'acconto, la riduzione dell'IRAP sarebbe comunque determinabile nella misura di 2.000 euro. L'acconto resta dovuto e quindi il contribuente sarà tenuto al versamento dello stesso, anche tramite il ravvedimento operoso. Diversamente, riceverà la comunicazione di irregolarità oppure, successivamente, la cartella di pagamento.

Fin qui non sussistono dubbi, e l'interpretazione della disposizione è agevole. Si pone invece il problema di come gestire i versamenti degli acconti eventualmente effettuati in misura superiore rispetto al dovuto. Non è chiaro, in questo caso, se la maggiore somma versata debba essere comunque utilizzata fino all'azzeramento del saldo o se la quota eccedente, rispetto al dovuto, faccia sorgere un credito nei confronti dell'erario.

I dubbi si verificano, ad esempio, con riferimento alla rimodulazione degli acconti che ha interessato, al termine dell'anno 2019, i contribuenti soggetti ad ISA. In particolare, l'art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha previsto la predetta rimodulazione dei versamenti degli acconti relativi alle imposte sui redditi e l'IRAP. L'intervento prevede la possibilità di versare la seconda rata di acconto nella misura del 50 per cento, anziché del 60 per cento.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rimodulazione consiste nella possibilità, per i contribuenti che determinano l'acconto con il metodo storico, di versare la seconda rata nella misura del 50 per cento in luogo del precedente 60 per cento, a prescindere dalla circostanza che il primo acconto, pari al 40 per cento sia già stato in tutto o in parte versato. Conseguentemente, in tale ipotesi, secondo la Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, l'acconto complessivamente versato sarà pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per l'anno di imposta 2019, anziché il 100 per cento. Nella stessa misura, ovvero il 90 per cento, avrebbe dovuto essere versato l'acconto in un'unica soluzione.

Possono quindi verificarsi due diverse situazioni. Si supponga, ad esempio, che l'Irap dovuta al lordo dell'acconto sia pari a 100 e l'acconto effettivamente versato, nella misura del 90 per cento, sia pari a 90. In tale ipotesi non sussistono dubbi sulla circostanza che il contribuente non dovrà versare il saldo residuo di 10. L'abbuono è una delle novità previste dal decreto

“Rilancio”. I dubbi riguardano il caso in cui il contribuente abbia versato un maggior acconto pari a 100. Infatti, se deve essere scomputato l'intero importo versato, il saldo risulta pari a zero e il contribuente perde il beneficio.

La disposizione è sibillina o criptica, affermando: "fermo restando il versamento dell'acconto dovuto". Sembra, quindi, al fine di determinare correttamente l'importo dell'abbuono che non debba tenersi conto della maggiore quota eventualmente versata di acconto non dovuto. D'altra parte, l'Agenzia delle Entrate, anche al fine di quantificare le sanzioni, deve verificare se il contribuente, avendo applicato il metodo storico, abbia versato un importo almeno equivalente al 90 per cento dell'imposta lorda.

Tornando all'esempio precedente, se il contribuente ha versato a titolo di acconto un importo pari a 100, cioè maggiore rispetto all'importo dovuto pari a 90, dovrebbe essere consentito di scomputare l'importo equivalente riportando a nuovo l'importo a credito di 10. Diversamente, se l'Agenzia delle Entrate ritenesse necessario scomputare l'importo pari a 100, perdendo il contribuente il beneficio, rappresentato dalla differenza tra l'imposta lorda e l'acconto dovuto, finirebbe con il trattare diversamente due fattispecie praticamente equivalenti. Risulterebbe di fatto penalizzato il contribuente che ha versato una maggiore somma a titolo di acconto rispetto al dovuto. La maggiore somma versata, pari nell'esempio a 10, dovrebbe essere quindi riportabile in avanti al periodo di imposta successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**